

STATUTO

SAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALI DEL MANCO CS VIA ROMA
- LOC.PEDACE 23

Numero REA: CS - 254061

Codice fiscale: 03732980788

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che	
	ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me	
	Notaio unitamente a quanto allegato; consta di cinque fogli per diciotto facciate	
	incomplete; scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio;	
	viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.	
	Firmato: Carlo Maria Rovito - Franco Vizza - Lucanto Luigi - Stefano Camilleri.	
	ALLEGATO "A"	
	STATUTO	
	ART.1) E' costituita una Società cooperativa di produzione e lavoro a	
	mutualità prevalente denominata:	
	"SAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	Società a responsabilità limitata.	
	ART.2) La società ha sede in Casali del Manco, all'indirizzo risultante dal	
	competente ufficio del registro delle imprese.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Nell'ambito	
	del medesimo Comune la sede sociale potrà essere variata con delibera	
	dell'assemblea ordinaria dei soci.	
	ART.3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	ART.4) La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ispirandosi alla	

	solidarietà, alla democraticità e all'impegno, che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della collettività alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini. Per far ciò la Società Cooperativa si propone di	
	svolgere in modo organizzato attività finalizzate alla promozione umana,	
	morale, culturale, professionale, assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca,	
	tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport. Ciò attraverso	
	l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali	
	dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o	
	quali utenti - partecipano, nelle diverse forme all'attività ed alla gestione	
	della Società Cooperativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto di	
	realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo,	
	animatorio ed assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione	
	sociale come efficace sostegno di persone svantaggiate.	
	La Società Cooperativa ha per scopo la gestione di servizi socio-sanitari,	
	assistenziali, di beneficenza, di volontariato ed educativi, anche ai sensi	
	dell'art. 1 comma 1 lett. A della legge 8/11/1991 nr. 381;	
	La cooperativa ha per oggetto: servizio di pulizie di edifici, agricoli,	
	industriali, commerciali o di servizio, finalizzato all'inserimento lavorativo e	
	all'integrazione sociale di persone svantaggiate o in condizioni di	
	emarginazione sociale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. B della legge	

	8/11/1991 nr. 381;	
	al fine di rientrare nella previsione dell'art. 1 lett. B della legge 381/91 la	
	Cooperativa rispetterà rigorosamente le prescrizioni ed i parametri fissati	
	dall'art. 4 di tale legge. Tuttavia il sodalizio si propone di coordinare e	
	sfruttare le sinergie tra le varie attività per concretizzare anche le fattispecie	
	di cui alla lettera A dell'art. 1 della citata norma.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità	
	prevalente senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni	
	economiche e professionali.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge; secondo	
	quanto previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e	
	depositato presso la direzione territoriale del lavoro. Le persone	
	svantaggiate verranno adibite esclusivamente a mansioni consone alle loro	
	possibilità, affinché le stesse, nel rispetto delle più elementari regole della	
	prudenza, possano godere, sotto gli opportuni controlli, degli ovvi vantaggi	
	terapeutici del loro impiego, anche in prestazioni che rivestano carattere	
	ausiliario all'esercizio dell'attività da parte dei soci cooperatori e volontari.	
	La società configura la propria organizzazione amministrativa in modo da	
	consentire la netta separazione delle gestioni relative alle varie attività	
	esercitate, ai fini della corretta applicazione delle eventuali agevolazioni	

	concesse dalla vigente normativa, conformemente alle disposizioni di cui	
	alla circolare nr. 153/96 del giorno 8/11/1996 del ministero del Lavoro e	
	della Previdenza Sociale.	
	La cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello	
	Stato, che da Enti Pubblici, regionali, Locali e della Comunità Europea.	
	L'ottenimento delle commesse di lavoro potrà aversi anche partecipando a	
	pubblici appalti, ovvero, in deroga a tale normativa, atteso il carattere	
	sociale del sodalizio, in regime di convenzione e con semplice trattativa	
	privata.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, atte a	
	raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative al fine di	
	rendere più efficace la propria azione e potrà aderire a Consorzi e ad	
	associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento	
	cooperativo.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i	
	soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi.	
	Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà	
	avvalersi anche dell'attività di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di	
	mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del codice civile. I soci si	
	impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento	
	degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.	
	A tal fine la società può, per il perseguimento degli scopi sociali di cui	
	all'art. 1 comma 1 lett. B, della medesima legge, stipulare convenzioni con	
	gli enti pubblici in deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a. ai	

	sensi dell' art. 4 comma 2 e art. 5 comma 1 L. 381/91.	
	In particolare la società si propone i seguenti scopi:	
	apertura e/o gestione di comunità alloggio per minori; centri di aggregazioni	
	giovanili, ostelli della gioventù, camping, servizi di animazione sociale e	
	territoriale, comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti ed alcol	
	dipendenti, comunità alloggio per portatori di handicap fisici, psichici e	
	sensoriali, centri diurni di aggregazione sociale per anziani, asili nido e	
	strutture ricreativo-educative (scuole materne, ecc.) per la prima infanzia,	
	centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap, servizi di	
	assistenza domiciliare e scolastica in favore di persone bisognose e/o	
	diversamente abili, strutture protette, accoglienza di immigrati, centri di	
	ospitalità per stranieri, immigrati clandestini e rifugiati politici;	
	prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 Legge 2 agosto 1997	
	e successive modificazioni ed integrazioni;	
	prestazioni di servizi di pompe funebri e cremazione salme;	
	servizio di trasporto alunni e accompagnamento su autobus, mense	
	scolastiche e refezioni in genere, pulizia strade, cunette, parchi, viali e	
	giardini, ville comunali, netturbini, servizi di vigilanza, servizi di guardia a	
	terra e campestre, raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., pulizia,	
	manutenzione e gestione discariche, manutenzione e gestione rete idrica e	
	fognante, depuratori, sfalcio di erba e manutenzione di terreni erbosi	
	pubblici e privati, taglio di alberi e loro trasformazione, servizio di	
	protezione civile, servizio di conduzione caldaie, gestione e manutenzione	
	di impianti termo idraulici, impianti sportivi, lavori nel campo dell'edilizia	
	pubblica e privata, gestione servizio pubblicità (affissioni e riscossioni),	

	servizio di rilevazione, predisposizione e consegna ruoli tributi comunali	
	(acqua, spazzatura, ecc.), gestione e manutenzione mattatoi, servizi inerenti	
	all'impiantistica elettrica ed elettronica, servizi di pronto intervento;	
	riordino, ripristino e gestione biblioteche, archivi, pinacoteche, gallerie e	
	musei;	
	pulizia boschi e campagne, valorizzazione dei prodotti del bosco e del	
	sottobosco, coltura, raccolta e trasformazione di tutti i prodotti agricoli,	
	allevamento, produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti animali	
	e vegetali, ricerca di materiali minerali e loro trasformazione; fornire alle	
	migliori condizioni possibili generi alimentari, abbigliamento e merci di	
	ogni genere, necessari o utili all'economia domestica e rurale, facendone	
	acquisto all'ingrosso, con preferenza dalle cooperative agricole e di	
	produzione;	
	gestire spacci-bar forniti anche delle macchine indispensabili per la	
	conservazione e lavorazione dei prodotti;	
	servizi di lavanderia per privati, imprese individuali, società, enti non	
	commerciali, enti pubblici;	
	produzione o manipolazione di generi di consumo;	
	costituire e/o gestire depositi, negozi, spacci e punti di vendita fissi e mobili	
	per la vendita dei prodotti;	
	promuovere ed attuare, nell'interesse dei soci e delle loro famiglie, nonché	
	della comunità tutta, iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo e	
	mutualistico;	
	rappresentare e tutelare i consumatori dinnanzi allo Stato ed agli Enti	
	Pubblici e privati, partecipando a iniziative a vantaggio dei consumatori;	

	promuovere la protezione dell'ambiente, la ricerca ecologica e la	
	pianificazione del territorio, eseguire ricerche geologiche, diagnostiche ed	
	ambientali, eseguire ricerche per il miglior assetto del territorio e per la	
	prevenzione di dissesti idro-geologici, ecologici, frane ed inquinamenti;	
	apertura e/o gestione di impianti turistici (alberghi, ristoranti e trattorie)	
	sportivi e agro-turistici;	
	operare interventi nel campo della diffusione dell'informazione attraverso i	
	mezzi e le attività editoriali con eventuali punti di vendita;	
	promuovere e gestire l'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni	
	culturali e quant'altro possa essere ritenuto utile per il coinvolgimento e la	
	sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali anche	
	attraverso organizzazione e/o gestione di segretariato sociale, servizio	
	informa giovani e di quanto forma oggetto degli scopi sociali e mutualistici	
	della società cooperativa sociale;	
	promuovere e gestire corsi di istruzione professionale, di recupero, di	
	specializzazione e similari;	
	apertura e gestione di canili e di ricoveri animali randagi;	
	gestire strutture e servizi di carattere sociale (case di ospitalità e di	
	accoglienza, comunità alloggio, scuole materne, asili nido, ostelli per la	
	gioventù, pensionati, servizi sanitari, assistenziali e socio-sanitari, centri di	
	ascolto, ed altri istituti e strutture affini), servizio di assistenza alla persona;	
	promuovere e sostenere progetti nei paesi della Comunità Europea e in paesi	
	in via di sviluppo, anche extraeuropei;	
	avviare progetti di formazione all'interno ed all'esterno della Cooperativa;	

	assistenza socio-sanitaria nelle case di cura private convenzionate;	
	assistenza domiciliare (anziani, portatori di handicap), assistenza ai disabili,	
	assistenza diurna e notturna (badanti), assistenza burocratica, attività di	
	volontariato in genere, servizio ambulanza;	
	r.s.a., assistenza ragazze madri, centri di accoglienza e case famiglia;	
	musicoterapica, fisiokinesi terapia, terapia della riabilitazione, cure	
	riabilitative e diagnosi, orfanotrofi e simili, servizi di accoglienza e	
	assistenza sanitaria extra-comunitari, senza tetto, bisognosi in genere; case	
	di cura, cliniche, centri del risveglio, centri di sostegno per malati terminali,	
	centri di disintossicazione per tossico-dipendenti, alcolisti, riabilitazione di	
	persone ammalate di anoressia e simili, creazione di strutture di	
	accoglienza, ricovero e assistenza socio-sanitaria da utilizzare anche in caso	
	di calamità naturali, servizi di pronto soccorso, svolgimento di attività	
	umanitarie anche all'estero in soccorso di popolazioni colpite da calamità	
	naturali, guerre, carestie, organizzazione di ponti di collegamento con altre	
	associazioni e organizzazioni governative e non per effettuare sostegno ai	
	popoli in difficoltà economiche ed ai paesi poveri ed in via di sviluppo;	
	creazione di strutture medico-ospedaliere in tali paesi.	
	L'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere	
	l'inserimento nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale,	
	di emarginati sociali, mediante lo svolgimento in forma associata della loro	
	attività;	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al	
	fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno; promozione e rivendicazione all'impegno	

	delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti; scuola di formazione per l'inserimento	
	lavorativo di disabili.	
	La società cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici si	
	propone di operare, inoltre, nei seguenti settori:	
	raccolta di rifiuti solidi urbani, anche differenziata e porta a porta, a favore	
	sia di soggetti privati che di enti pubblici;	
	smaltimento di rifiuti solidi urbani ed eventuale loro suddivisione, quale	
	attività preparatoria per lo smaltimento differenziato;	
	attività inerenti l'igiene urbana in genere;	
	esecuzione di servizi di pulizia di abitazioni, uffici, negozi, magazzini,	
	depositi;	
	esecuzione di servizi di disinfestazione e derattizzazione;	
	esecuzione di lavori di pulizia zone cimiteriali;	
	esecuzioni di piccole riparazioni;	
	lavori di giardinaggio e salvaguardia del verde;	
	lavori di trasporto e trasloco sia in conto proprio che in conto terzi,	
	nazionali ed internazionali, autotrasporto di merci per conto terzi;	
	esecuzione di lavori edili, ristrutturazioni interne ed esterne dei fabbricati,	
	imbiancatura pareti, posa in opera di pavimenti e parquettes;	
	esecuzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di	
	utilizzo di energia elettrica relativa agli edifici adibiti sia ad uso civile	
	che ad attività produttive, al commercio, al terziario e/o ad altri usi;	
	produzione di energia elettrica e gestione dei relativi impianti di produzione	
	alimentati da qualsiasi fonte;	

	esecuzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, compresi	
	quelli citofonici e videocitofonici, le antenne e gli impianti di protezione di	
	scariche atmosferiche, nonché impianti di allarme, impianti di riscaldamento	
	e di climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di	
	qualsiasi natura e specie, impianti idrosanitari nonché di trasporto,	
	trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua, impianti per il trasporto e	
	l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme, impianti di sollevamento	
	di persone e cose per mezzo di ascensori. Montacarichi, scale mobili e	
	simili, impianti di protezione antincendio;	
	lavori di falegnameria, produzione e montaggio di tappezzerie e tendaggi;	
	esecuzione di attività varie di vigilanza, compresa la vigilanza di alunni,	
	attività di gestione mense scolastiche, fornitura di servizi alle imprese ed	
	agli enti pubblici, quali lettura acqua, luce e gas, consegne e distribuzioni a	
	domicilio di cataloghi, elenchi, depliant e stampati vari;	
	gestione di attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande,	
	gestione mense aziendali, gestione di attività ricettive, turistico-alberghiere,	
	gestione di centri sportivi;	
	gestione di servizi di distribuzione automatica alimentare;	
	attività varie di vigilanza e portierato;	
	la società cooperativa sociale si propone, altresì, di curare la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi all'infanzia di migranti anche in stato di	
	abbandono.	
	In relazione a ciò la cooperativa ha per oggetto anche lo svolgimento di	
	attività diverse e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, per l'esecuzione	
	dei quali si avvarrà dell'operato di personale qualificato che effettui sia	

	lavoro retribuito, sia attività di volontariato; in particolare l'ente potrà:	
	offrire servizi sociali, educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia, anche	
	nelle attività ricreative e scolastiche, fornendo servizi ausiliari, quale, ad	
	esempio, quello di scuolabus;	
	offrire i propri servizi anche a domicilio, attraverso una propria équipe di	
	lavoro, sia presso privati che strutture private e pubbliche, con attività di	
	assistenza, sostegno e riabilitazione, assistenza infermieristica, fisioterapia	
	e medica.	
	La cooperativa si prefigge il seguente scopo mutualistico:	
	- servizi di operatore socio-sanitario;	
	- assistenza sociale e socio sanitaria;	
	- assistenza sanitaria;	
	- beneficenza e volontariato;	
	- istruzione e formazione;	
	- sport dilettantistico anche a scopo di inserimento di persone socialmente	
	svantaggiate;	
	- tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla	
	legge 1 giugno 1939 nr. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, ivi	
	comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della	
	Repubblica 30 settembre 1963 nr. 1409 e successive modificazioni e	
	integrazioni;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- tutela dei diritti civili;	
	- promozione della cultura e dell'arte;	
	- ricerca scientifica;	

	- mediazione linguistica e culturale;	
	- servizio di accoglienza ed assistenza di stranieri migranti e richiedenti	
	asilo, mediazione linguistica, informazione su normativa diritti e doveri e	
	condizione straniero in Italia ed in Europa, interfaccia ospiti migranti;	
	istituzioni, intrattenimento, preparazione, distribuzione, conservazione e	
	controllo pasti, servizio barberia, assistenza bambini neonati, trasferimento	
	presso strutture sanitarie ed ospedaliere, medicinali ed ausili non coperti dal	
	S.S.N., fornitura economato, registrazione ospiti, formazione avvio attività	
	formazione lavoro, allestimento ambulatorio sanitario primo soccorso ed	
	assistenza sanitaria avvalendosi di personale medico e del servizio sanitario	
	regionale; - prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla	
	persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie;	
	- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali,	
	presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti	
	termali;	
	- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di	
	ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione	
	professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla	
	fornitura di libri e materiali didattici, nonché le lezioni relative a materie	
	scolastiche e universitarie;	
	- prestazione proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per	
	anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi	
	e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 nr. 326 e successive	
	modificazioni e integrazioni, comprese le somministrazioni di vitto,	
	indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni	

	accessorie;	
	- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in	
	comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di	
	tossicodipendenti e di malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei	
	minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di	
	persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute,	
	di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;	
	- servizi di operatore tecnico di assistenza, lavori di coordinazione nei	
	servizi ausiliari;	
	- servizi di infermiere;	
	- servizi di puericultrice, educatore, fisioterapia, palestra riabilitativa anche	
	per recupero diversamente abili;	
	- servizi di rilevanza e solidarietà sociale;	
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nel rispetto delle norme e	
	delle condizioni previste dalla legge 08/11/1991 nr. 381;	
	- realizzare forme concrete di inserimento sociale per diversamente abili,	
	menomati, anziani, emarginati in genere, mediante prestazioni di servizi	
	assistenziali;	
	- creare e gestire corsi di istruzione professionale e di recupero, di	
	specializzazione e similari;	
	- gestire ricerche territoriali e incarichi di aggiornamento del catasto ed	
	esperire indagini, studi e ricerche, specie in campo economico e sociologico;	
	- operare interventi nel campo della diffusione dell'informazione attraverso i	
	mezzi e le attività editoriali con eventuali punti vendita;	
	- tutelare e preservare i beni culturali ed ambientali;	

	- creare e gestire scuole materne ed asili nido;	
	- creare e gestire consultori familiari e psicopedagogici;	
	- gestire attività sportive, iniziative di tempo libero, turistico e ricettive;	
	- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi	
	attività di sostegno scolastico, centri, strutture, spazi di socializzazione ed	
	animazione culturale, del tempo libero e del turismo nonché attività di	
	formazione, consulenza ed orientamento, ludoteca;	
	- analisi, prove e certificazioni sul materiale da costruzione e terre;	
	- indagini geologiche ed ambientali per le opere di ingegneria;	
	- controlli su strutture per idoneità statica ed adeguamento sismico;	
	- fornitura di servizi nei settori della ingegneria, geologia, ambiente;	
	- accreditamento per la certificazione di prodotti, di sistemi, di impianti, di	
	macchine, di tarature in conformità alle direttive europee;	
	- la società cooperativa sociale può offrire i propri servizi per le analisi, le	
	prove sui materiali da costruzione e terre, servizi di consulenza	
	tecnico-economica, assistenza ad acquisti ed appalti;	
	- svolgimento di attività di ricerca e di formazione professionale;	
	- stesura di relazioni tecniche circa le prove, gli accertamenti e gli esami	
	eseguiti, con la relativa certificazione dei risultati ottenuti;	
	- esecuzione di tarature di strumenti di misurazione e le relative	
	certificazioni;	
	- esecuzione di misure di rumore ad attrezzature e macchine per accertarne	
	la rispondenza alle direttive comunitarie;	
	- certificazione per l'esecuzione di particolari prove meccaniche, chimiche,	
	elettriche e tecnologiche che risultino necessarie per il rilascio di	

	certificazioni o attestazioni CE;	
	- per gli scopi di cui sopra potrà stipulare apposite convenzioni con altri	
	laboratori o istituti di ricerca.	
	La Società Cooperativa, per il miglior conseguimento delle proprie finalità,	
	può svolgere qualunque altra attività affine e connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sopra elencati, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale ritenute necessarie o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente attinenti ai medesimi;	
	la Società Cooperativa potrà per i propri scopi richiedere contributi e	
	finanziamenti pubblici ad Enti locali, Regionali, allo Stato ed alla Comunità	
	Europea, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nonché stipulare	
	convenzioni e accordi di natura imprenditoriale per lo svolgimento di	
	attività a carattere di inserimento lavorativo;	
	potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguitanti le stesse	
	finalità e/o che propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, nonché promuovere consorzi con tali soggetti;	
	le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci;	
	ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.L. 460/97 e successive modificazioni e	
	integrazioni, la Società Cooperativa Sociale, a far data dall'iscrizione nei	
	rispettivi registri, si considera ONLUS di diritto e può, quindi beneficiare	
	della disciplina e delle agevolazioni previste per le organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi necessari e/o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31/01/1992 nr. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà inoltre emettere obbligazioni, ove consentito dalle disposizioni di	
	legge vigenti, ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	ART.5) I soci fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; possono	
	essere ammessi nuovi soci con deliberazione dell'Organo amministrativo su	
	domanda degli interessati.	
	I soci ammessi alle categorie speciali non possono superare un terzo del	
	numero totale dei soci operatori.	
	ART.6) Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i	
	limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.	
	ART.7) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività	
	svolte e codice fiscale;	
	b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	

	c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa;	
	d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi della mutualità prevalente.	
	ART.8) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.	
	Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.	
	ART.9) La qualità di socio si perde:	
	a) esclusione; b) per morte; c) per recesso.	
	In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed immobili della Società.	
	ART.10) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:	
	- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale sopraprezzo;	
	- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;	

	- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della	
	Società, gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua	
	deliberazione salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti al	
	Tribunale.	
	ART.11) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione	
	della quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c..	
	ART.12) Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed	
	esaminata dall'Organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di	
	proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione,	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	ART.13) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci.	
	Qualora l'atto costitutivo vieti in modo assoluto la cessione della quota,	
	spetta al socio il diritto di recesso con preavviso di tre mesi; il diritto di	
	recesso può essere esercitato solo dai soci che risultino iscritti nel libro soci	
	da almeno un anno.	
	ART.14) Tutti i soci hanno pari diritto ad essere eletti alle cariche sociali;	
	nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la	
	parità di trattamento.	
	ART.15) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo	
	patrimonio. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	

	ART.16) Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è formato da quote di valore pari ad Euro	
	cinquanta e centesimi zero (50,00), ciascuna;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 9);	
	d) da eventuale riserva indivisibile ex art. 12 L. n. 904/77, costituita su	
	deliberazione dell'assemblea ;	
	d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a	
	qualsiasi titolo alla cooperativa.	
	La riserva legale e le eventuali riserve indivisibili o fondi speciali non	
	possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società.	
	ART.17) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve	
	essere devoluto almeno il 30% degli utili netti annuali.	
	Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	deve essere devoluta una quota degli utili netti annuali, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge.	
	La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è	
	rimessa alle deliberazioni dell'assemblea.	
	L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura	
	dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	

	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non	
	possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi.	
	ART.18) Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio Sindacale, ove richiesto per legge.	
	ART.19) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una	
	volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, nei casi consentiti dalla legge vigente, entro 180 (centottanta)	
	giorni da tale data, per l'approvazione del bilancio.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva	
	alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.	
	ART.20) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui	
	dispongono i soci.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo	
	e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere	
	spedito a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto	
	giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la	
	data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello fissato per la prima. L'assemblea dei soci può	

	riunirsi anche fuori della sede sociale.	
	ART.21) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, a	
	prescindere dall'entità della sua partecipazione sociale.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti,	
	con un massimo di cinque voti.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta,	
	soltanto da altri soci, non amministratori o sindaci.	
	ART.22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal	
	Vice-Presidente o dal socio più anziano.	
	L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente	
	costituita in prima convocazione quanto siano presente o rappresentata la	
	maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni	
	sono sempre palesi.	
	Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della	
	Cooperativa o la modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea è	
	validamente costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la	
	presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i	
	due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART.23) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque	
	membri, la cui maggioranza deve essere eletta dall'assemblea tra i soci	

	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	ART.24) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte	
	le volte che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta	
	dagli amministratori.	
	Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.	
	ART.25) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono	
	convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con lettera	
	raccomandata al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per la seduta o, in caso di urgenza, con	
	telegramma o a mezzo fax inviato almeno due giorni prima della riunione.	
	ART.26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e	
	particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento	
	degli scopi della società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in	
	modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.	
	ART.27) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma	
	sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, tutte le	
	mansioni spettano al Vice Presidente, e nell'ambito delle funzioni ad essi	

	attribuite agli amministratori delegati.	
	ART.28) La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art.2477	
	del c.c., potrà fare a meno di nominare il collegio sindacale; quest'ultimo,	
	tuttavia, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti eletti dall'Assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge.	
	ART.29) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed	
	accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del	
	bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli	
	accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.	
	ART.30) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e delle Assemblee.	
	I sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	ART.31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo delle società e la	
	ripartizione dei ristorni saranno disciplinati da un regolamento interno da	
	redigersi da parte dell'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea	

25 di 26

[illegible]